gare direttamente a vantaggio degli amministrati i danari dei contribuenti.

5360. I sindaci dei comuni di Azzano San Paolo, Colognola al Piano, Curnasco, Gorle, Grumello del Piano, Orio al Serio, Ponteronica, Seriate, Redona, Valtesse chiedono sia modificato l'articolo 7 della legge 4 agosto 1895, sulla riscossione del dazio consumo nel senso di salvaguardare la tradizionale autonomia dei Comuni anche in materia finanziaria.

Suardo. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Suardo ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

Suardo. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione n. 5360, il sunto della quale fu testé letto dall'egregio segretario.

(*L'urgenza è ammessa*).

Fulci. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fulci Nicolò. Nell'elenco delle petizioni letto, non è compresa una petizione mandata da Messina, coperta da migliaia di firme, e che suona protesta alla nomina del Ministro Commissario civile mandato in Sicilia.

Se ciò devesi ad una questione di forma, io potrei apporre il mio nome a quella petizione ed allora ogni questione sarebbe eliminata.

Presidente. Onorevole Fulci, io non posso darle che questa spiegazione che cioè la petizione è pervenuta, ma essa non è conforme ai regolamenti, perchè non porta l'autenticità delle firme. Dal momento che Ella si occupa di questa petizione, dovrebbe fare in modo che le firme fossero autenticate, per modo che la petizione potesse subito esser comunicata alla Camera.

Fulci Nicolò. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fulci Nicolò. La ringrazio, onorevole presidente, delle spiegazioni, che mi ha date: se vi è bisogno che un deputato firmi quella petizione, come è consuetudine della Camera, io son pronto a firmarla, sicuro di interpretare il sentimento dei miei concittadini.

Presidente. Rimane dunque inteso che Ella metterà la sua autenticazione a quella petizione, per modo che, in base al regolamento, possa esser comunicata alla Camera nella prossima seduta.

Lettura di una proposta di legge.

Presidente. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura un disegno di legge di iniziativa parlamentare dell'onorevole Tassi.

Miniscalchi, *segretario, legge:*

Art. 1.

Fino alla promulgazione di una legge unica sulla caccia, l'esercizio della caccia stessa in tutto il Regno è vietata.

Art. 2.

Chiunque, durante questo periodo di divieto, sarà colto in attitudine di caccia, o sarà convinto di avere in qualsiasi modo preso parte o agevolata la cattura, o distruzione della selvaggina, sarà punito con una multa fissa di lire 500, convertibile, in caso di insolvenza, nella detenzione a norma del Codice penale.

Art. 3.

Alla stessa pena soggiaceranno pure tutti coloro, i quali, durante il divieto, trasporteranno, venderanno, acquisteranno, ammaniranno o consumeranno selvaggina, o ne saranno comechessia possessori.

Art. 4.

Durante questo tempo è rigorosamente vietato di lasciare vagare o tenere incostuditi cani di qualunque razza in aperta campagna.

Il proprietario ed il custode dei cani, che fossero accertati vaganti o incostuditi e quindi nella possibilità di nuocere alla selvaggina, incorreranno in una multa da 100 a 300 lire, convertibili come sopra, e i cani in contravvzione saranno abbattuti.

Art. 5.

Le somme pagate a titolo di multa saranno devolute agli scopritori ed agli agenti che avranno accertata la contravvenzione.

Art. 6.

Questa legge andrà in vigore un mese dopo la data della sua pubblicazione.

Giuramento.

Presidente. Essendo presente l'onorevole D'Ippolito, lo invito a giurare. (*Legge la formula*).

D'Ippolito. Giuro.